

N. R.G. 670/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:

dott. Giuseppe Magnoli

Presidente

dott. Maria Tulumello

Consigliere

dott. Marco Benatti

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 670/2020 R.G. per impugnazione di lodo arbitrale

posta in decisione all'udienza collegiale del 22/06/2022, promossa

d a

MAURO FORTUNATO (C.F. FRTMRA79L09B157I), con il patrocinio

dell'avv. BERTOGLIO ELENA, elettivamente domiciliato in VIA

SOLFERINO 17 25122 BRESCIA presso il difensore avv. BERTOGLIO

ELENA

IMPUGNANTE

c o n t r o

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 670/2020


Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Impugnazione di lodi

nazionali (art. 828 c.p.





NICHOLAS GOTTI (C.F. GTTNHL91L23A794D), con il patrocinio dell'avv. CERESCIOLI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA VERDI 2 24121 BERGAMO presso il difensore avv. CERESCIOLI LORENZO

IMPUGNATO

In punto: impugnazione lodo dell'arbitro unico Laura Locatelli pronunciato in Bergamo il 30 dicembre 2019 e comunicato via PEC alle parti il 31/12/2019.

CONCLUSIONI

Dell'impugnante Mauro Fortunato


Ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia la Corte adita così pronunciare:

IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO

Fase rescindente

-Accogliere il presente appello e, conseguentemente, dichiarare la nullità del lodo arbitrale reso dall'Arbitro Unico, dott.ssa Laura Locatelli – C.F.: LCTLRA68H54A794Y, nata a Bergamo, il 14.06.1968, commercialista con studio in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 12/10, nominata ritualmente arbitro dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo, del 30/12/2019, comunicato alle parti in data 31/12/2019, ad oggi non notificato, con un nuovo esame nel merito.






Qualora ritenga di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito circa le questioni prospettate, chiede dichiarare la nullità del lodo impugnare accogliendo le richieste dell'appellante con ogni consequenziale statuizione, ed emettendo ogni altro conseguente provvedimento, pure in ordine alle spese dei due gradi di giudizio:

Fase Rescissoria

- accertare e dichiarare la violazione delle regole di buona fede, lealtà e correttezza inerenti i rapporti tra soci ed in particolare tra il socio Gotti Nicholas e la società e per l'effetto condannare il socio Gotti al risarcimento, a favore dell'attuale ditta individuale TENDE & CO., per tentata distrazione di fornitori, tentata distrazione di collaboratori, per negligenza professionale e per tutti i motivi sopra rappresentati, nella misura ritenuta di giustizia;
- accertare, dichiarare e per l'effetto condannare il signor Gotti Nicholas al pagamento di € 1.191,29, per interessi e sanzioni relativi al tardivo versamento dell'IVA del terzo trimestre 2018;
- accertare e dichiarare che il signor Gotti Nicholas, alla data 19.09.2018, deve versare all'attuale ditta individuale TENDE & CO., la somma di euro 3.952,38, inerente al minusvalore del patrimonio netto tra valore storico e valore attualizzato, come risulta dalla valutazione del patrimonio netto rettificato dal perito Dott.ssa Sottocorna e per l'effetto condannarlo al





pagamento di euro 3.952,38;

- accertare e dichiarare che il signor Gotti Nicholas, alla data del 19.09.2018, deve versare all'attuale ditta individuale TENDE & CO., la somma di euro € 22.032,52 determinata dalla differenza tra la somma incassata nel 2018, di euro 44.000,00 e l'utile maturato per competenza nell'esercizio 01.01.2018 – 19.10.2018, di euro 21.967,48 e per l'effetto condannarlo al pagamento di euro 22.032,52;


- accertare e dichiarare che il recesso del signor Nicholas Gotti non è annoverabile tra le ipotesi di recesso "*per giusta causa*" e per l'effetto condannarlo al pagamento, in favore della ditta individuale "TENDE & CO. DI FORTUNATO MAURO", delle spese sostenute per l'atto notarile di "*Recesso socio, scioglimento e trasformazione*" e per la perizia contabile redatta dalla Dott.ssa Maria Linda Sottocorna, datata 4 marzo 2019, quantificate in Euro 3.160,10 (come da successivi docc. 21 e 22);

- accertare e dichiarare che il signor Gotti Nicholas, alla data del 19.09.2018, deve versare all'attuale ditta individuale TENDE & CO., la quota di metà delle ritenute d'acconto, ammontante ad € 8.696,76.

- condannare altresì parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del giudizio arbitrale, compreso i compensi professionali dell'Arbitro Unico, con ristoro di tutte le spese anticipate.

IN OGNI CASO





Con vittoria di spese, compensi professionali e spese generali del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA, qualora dovuti, come per legge.

Dell'impugnato Nicholas Gotti

In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello per i motivi in atti;

In via principale di merito: respingersi l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi in atti con contestuale conferma delle statuizioni del lodo impugnato.


In ogni caso: spese di causa integralmente rifuse anche per il presente giudizio oltre 15% iva e cpa per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 1° aprile 2016 i signori Mauro Fortunato e Nicholas Gotti costituirono una società in nome collettivo denominata "Tende & co" per l'esercizio in comune di un'attività artigianale e commerciale, conferendo nel capitale iniziale di € 1.000,00 le proprie quote per metà ciascuno. Le diatribe intervenute tra i soci inducevano il Gotti a comunicare in data 19/9/2018 il proprio recesso ex art. 2285/2 cc.

Mauro Fortunato, con scrittura privata autenticata 18/12/2018, attestò il recesso del Gotti e, dichiarando di essere l'unico socio superstite, procedette a sciogliere la società senza messa in liquidazione e trasformandola in un'impresa individuale.






Nel giugno successivo (2019) presentò domanda d'arbitrato al presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Bergamo, ai sensi dell'art. 13 dell'atto costitutivo della "Tende & co snc", chiedendo fosse accertato che il recesso del Gotti era avvenuto in violazione delle regole di buona fede, lealtà e correttezza. Chiese in tal sede il ristoro dei debiti nella quota a lui attribuibile e delle spese sostenute dalla società e dal ricorrente a seguito della formalizzazione del recesso, nonché d'accertare che quest'ultimo non era dovuto a "giusta causa" ai sensi della disposizione citata.

Nicholas Gotti si costituì avanti all'arbitro eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, opponendosi alle domande di controparte e instando in via riconvenzionale per la condanna di Mauro Fortunato al pagamento della somma attestata da quest'ultimo nella citata scrittura autenticata nonché, in subordine, alla liquidazione della quota spettantegli.

Con l'impugnato lodo del 30/12/2019 l'arbitro unico ha respinto le domande di Mauro Fortunato e quella riconvenzionale del Gotti accogliendo solo la richiesta di quest'ultimo finalizzata alla liquidazione della sua quota, determinata in € 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal 19/3/2019 al saldo, ponendo a carico dell'attore le spese di arbitrato e quelle di lite.

L'arbitro unico, dopo avere:





- riconosciuto la propria competenza a decidere ed escluso che il Gotti possa vantare una carenza di legittimazione passiva in senso proprio;

- ritenuta rinunciata la domanda di parte ricorrente di accertare la violazione dei doveri di buona fede, lealtà e correttezza da parte del Gotti, non essendo argomentata né riproposta in sede di conclusioni;


ha valutato nel merito che le deduzioni e i documenti prodotti da Mauro Fortunato non provino le violazioni prospettate giustificandosi altresì la richiesta di liquidazione formulata da Gotti.

L'arbitro ha in particolare ritenuto che:

1) la volontà espressa dal socio superstite, come risulta dalla scrittura 18/12/2018, di continuare l'attività anziché procedere alla messa in liquidazione, escluda in radice la disamina della causa del recesso. Secondo il giudicante la dichiarazione di recesso comunicata il 19/9/2018 ha effetto immediato e esclude Gotti dalla qualifica di socio, dal diritto agli utili e da qualsiasi successiva vicenda societaria, quali quelle oggetto delle successive scelte del socio superstite. Non esclude invece il suo diritto alla liquidazione della quota come implicitamente confermato dallo stesso socio superstite nella scrittura del dicembre 2018, dove peraltro il complesso aziendale è stato valutato € 10.000,00;

2) non siano ravvisabili inadempimenti del socio receduto atteso che, dopo





il recesso, questi non avrebbe nemmeno potuto concludere i lavori per i quali la società era stata impegnata e comunque la mancata messa in liquidazione doveva ricondursi a una precisa volontà del superstite, quando il socio receduto non poteva più manifestare alcuna volontà in tale ambito;


3) non vi erano stati prelievi anticipati indebiti di utili da parte di Gotti, tenuto altresì conto che nella scrittura del dicembre 2018 Mauro Fortunato aveva attestato di non avere liquidato il socio valorizzando invece il compendio aziendale e accollandosi tutti i debiti considerati gli “acconti sugli utili percepiti” al momento del recesso;

4) i debiti sociali vengono adempiuti dal socio superstite a seguito della sua precisa volontà di continuare l'attività in forma individuale e accollarsi tutti i debiti sociali;

5) la rateizzazione del debito fiscale IVA, pur relativo al periodo precedente il recesso, non consegue ad esso ma compete al soggetto che, imputato del pagamento, lo ha ritardato. Nella specie solo il socio superstite può ritenersi titolare della relativa posizione;

6) la presunta inesistenza dell'avviamento commerciale è contraddetta dalla più volte citata scelta di continuare l'attività subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo alla società;





7) non sia condivisibile l'operazione effettuata dal consulente di parte attoreo, che postula per la sua valutazione una "messa in liquidazione" che il socio superstite ha invece voluto escludere;


8) debba confermarsi la consistenza del capitale sociale in € 10.000,00, a seguito di aumenti conseguenti a versamenti effettuati dai soci il 18-18/5/2016, con conseguente spettanza della metà, a titolo di liquidazione, al socio receduto.

Con atto di citazione notificato il 31/7/2020 Mauro Fortunato ha proposto impugnazione del lodo arbitrale eccependo la nullità del lodo:

- ex art. 829 n. 5 in relazione all'art. 823 n. 5 cpc, per omessa pronuncia sulla "giusta causa" del recesso;
- ex art. 829 co. I n. 12 cpc per omessa decisione sulla domanda risarcitoria nonché relativa alla restituzione del 50% delle ritenute d'acconto;
- ex art. 829 co. I n. 11 cpc per la contraddizione tra motivazione e dispositivo in ordine alla restituzione delle somme indebitamente percepite da Gotti;
- analogamente per la contraddizione relativamente al momento di valorizzazione della quota del socio uscente;

chiedendo altresì l'accoglimento della domanda risarcitoria per la





violazione delle regole di buona fede sotto i profili evidenziati e di quella restitutoria per:

- somme indebitamente percepite;
- spese sostenute;
- sanzioni e interessi inerenti l'Iva a debito III trimestre 2018;
- minusvalore per differenza tra valore storico e di liquidazione della quota;
- utili indebitamente prelevati;
- metà delle ritenute d'acconto.

Si è costituito Nicholas Gotti contestando le affermazioni di controparte e chiedendo la reiezione del gravame.


Con ordinanza 16/12/2020 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 cpc di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste sono state precisate all'udienza del 22/06/2022 e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con successiva ordinanza 21/11/2022, adottata ex art. 101 cpv. cpc¹, la

¹ Nella versione precedente le modifiche introdotte con d. lgs. 149/2022





Corte ha assegnato alle parti termine per argomentare sull'ammissibilità dell'impugnativa ex art. 829 co. III cpc e 36 d. lgs. 5/03. Depositate ritualmente le memorie, è stata fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 18/1/2013 con successiva e ulteriore concessione di termine ex art. 190 cpc.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Nelle memorie citate e nelle ultime conclusionali le parti hanno argomentato le diverse tesi in ordine all'ammissibilità dell'impugnativa alla luce dell'art. 829 co. III cpc.

Parte impugnante sostiene a tal fine che l'impugnativa sia comunque ammessa in ogni caso ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. 5/03 e che si tratterebbe comunque di impugnativa che non riguarda il merito della controversia ma veri e propri *errores in procedendo*, escludendosi così le limitazioni previste dalla disposizione codicistica. Parte impugnata sostiene invece la sua tesi facendo leva su quest'ultima e sulla natura esclusivamente di merito delle censure di controparte.

Osserva questa Corte che l'apparente antinomia tra il richiamato art. 35 del d. lgs. 5/03, secondo cui l'impugnativa è sempre ammissibile e l'art. 829 co. III cpc va risolta sotto il profilo di efficacia temporale di tali disposizioni.





L'art. 829, nella versione originaria del codice di procedura civile, prevedeva al comma primo i casi di nullità del lodo arbitrale e al capoverso consentiva ampiamente l'impugnativa in tutti i casi in cui gli arbitri, nel giudicare, non avessero osservato le regole di diritto, salvo i casi in cui le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero espressamente dichiarato il lodo come non impugnabile.

In tale quadro normativo e il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5² "*Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*" che ha previsto, al Titolo V riguardante specificamente l'arbitrato societario e tra l'altro:


- all'art. 35/3 che "*3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma³, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile,a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice*".

- all'art. 36 co. I che: "*1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a*

² Oggi abrogato dal d. lgs. 149/2022

³ Che nella versione originaria prevedeva limiti al potere degli arbitri di conoscere delle questioni incidentali





norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.


La norma si propone quindi di estendere l'impugnativa a tutti i lodi rituali e secondo diritto in materia societaria, e altresì in caso di lodi secondo equità qualora gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili o si tratti di validità di delibere assembleari.

In questo contesto normativo si colloca la riforma del titolo VIII del libro IV del cpc attuata con il d. lgs. 2/2/2006 n. 40, entrato in vigore il 2/3/2006 e applicabile, quanto ai capi III/IV (art. 22/23) rilevanti per il presente procedimento, ai procedimenti in cui la domanda d'arbitrato è stata formulata dopo tale data (art. 27 co. IV).

Il nuovo art. 829 cpc⁴, che mantiene la previsione dei casi di nullità del lodo per i quali è ammessa impugnativa, prevede al comma terzo che l'impugnativa per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia sia ammessa solamente, salvi casi di decisioni censurate di contrarietà all'ordine pubblico, se *espressamente* disposta dalle parti o dalla legge. Ne deriva che, al di fuori di casi in cui l'impugnativa è

⁴ Come modificato dalla riforma di cui all'art. 24 del d. lgs. 2/2/06 n. 40





prevista dalle parti ovvero dalla legge, non è ammessa⁵ impugnativa per “violazione di regole di diritto relative al merito della controversia”.

Va a tal fine ricordato che l’art. 36 del d. lgs. 3/06 citato richiamava il vecchio art. 829 co. II cpc, nella versione vigente al momento della sua entrata in vigore, ma è pacifico che oggi si applichi al terzo comma di quella disposizione, come modificato dall’art. 24 del d. lgs. 2/2/06⁶ n. 40.

Deve quindi ritenersi che la c.d. riforma dell’arbitrato abbia ridotto consistentemente le ipotesi in cui è ammessa impugnativa del lodo.

Nel caso specifico è pacifico che la clausola di cui all’art. 13 dello statuto sociale non prevedesse l’impugnativa del lodo. Né si verte in uno dei casi nei quali l’impugnativa è prevista per legge in tutti gli arbitrati, atteso che:


- l’arbitro si è occupato esclusivamente di questioni compromettibili in arbitrato, trattandosi di diritti disponibili delle parti e non sussistendo divieti di legge;
- non si verte in tema di validità di delibere assembleari.

Rimane quindi solo la valutazione in ordine alla natura del vizio denunciato in quanto, ove si contesti la violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, l’impugnativa deve ritenersi inammissibile.

⁵ Salvo l’ulteriore ipotesi di contrarietà all’ordine pubblico qui nemmeno prospettate

⁶ Sez. I - , Sentenza n. 13842 del 22/05/2019 (Rv. 654259 - 01)





A tal riguardo non può condividersi il tentativo dell'impugnante di qualificare le proprie censure in termini di vizi di rito (c.d. *errores in procedendo*), allo scopo di evitare la sanzione d'inammissibilità ai sensi della disposizione codicistica. Le presunte omissioni di pronuncia non possono infatti ritenersi tali ove l'arbitro, come nel caso specifico, abbia ritenuto assorbite le diverse domande non espressamente rigettate.

In tale prospettiva l'analisi delle censure, al fine di valutarne la fondatezza, si converte esattamente in quell'impugnativa di merito che il legislatore ha voluto escludere, anche in caso di lodo rituale, ove ciò non sia previsto dalle parti o dalla legge ovvero per contrarietà all'ordine pubblico⁷.


Ove l'arbitro abbia ritenuto che la scelta dell'impugnante di continuare l'attività personalmente senza mettere in liquidazione la società comporti rinuncia, da parte di Mauro Fortunato, a ogni pretesa e diritto nei confronti di Nicholas Gotti, la valutazione della correttezza di tale apprezzamento, così come della scelta di procedere personalmente all'analisi tecnica delle voci di bilancio⁸, si converte esattamente in quel giudizio di merito che il legislatore ha voluto escludere dall'impugnativa.

Essa va pertanto dichiarata inammissibile e l'impugnante condannato alla

⁷ Oltre che nei casi, qui non verificatisi, di cui all'art. 829 co. IV cpc

⁸ L'arbitro è un dottore commercialista





rifusione delle spese del grado a favore di Nicholas Gotti che ai sensi del DM 55/2014 e ss. mod., si liquidano come segue:

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: Corte d' Appello

Valore della Causa: Da € 26.001 a € 52.000

Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00

Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00

Compenso tabellare (valori medi) € 6.946,00


Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 *quater* del DPR 115/2002 nei confronti dell'impugnante;

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnativa proposta da Mauro Fortunato avverso il lodo dell'arbitro unico dott.ssa Laura Locatelli pronunciato in Bergamo il 30/12/2019, nel contraddittorio con Nicholas Gotti, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'impugnativa;
- 2) condanna Mauro Fortunato alla rifusione in favore di Nicholas Gotti delle spese del presente grado, che si liquidano in complessivi € 6.946,00





per compensi, oltre spese generali 15% e accessori di legge;

3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13
comma 1 *quater* del DPR 115/2002 nei confronti dell'impugnante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 marzo 2023

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Marco Benatti

IL PRESIDENTE

dott. Giuseppe Magnoli

Arbitrato in Italia

